

Sul fallimento di società agricola cessata

Cass. Sez. I Civ. 1° settembre 2015, n. 17397 - Ceccherini, pres.; Nappi, est.; Soldi, P.M. (conf.) - Fallimento Ferrazzo S.r.l. Società agricola in liquidazione (avv. Amato ed a.) c. Agricola Lombarda S.r.l. ed a. (Conferma App. Brescia 17 novembre 2011)

Una società già avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l'originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l'imprenditore commerciale.

FATTO

Il 18 luglio 2011 il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento della società agricola in liquidazione Ferrazzo s.r.l., ritenendo che la società avesse mutato il proprio oggetto, in quanto aveva prestato garanzie in favore di imprese del gruppo Medeghini e aveva affittato tutti i terreni agricoli di sua proprietà.

In seguito a reclamo di taluni creditori, affittuari ed *ex* amministratori della società dichiarata fallita, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza ora impugnata, revocò la dichiarazione del fallimento, in ragione del fatto che la pur indiscussa cessazione dell'attività agricola, non aveva comportato l'inizio di un'altra attività imprenditoriale, tantomeno commerciale, da parte della Ferrazzo s.r.l., tale non potendo essere considerate né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione il Fallimento Ferrazzo s.r.l. e propone due motivi d'impugnazione, cui resistono con controricorso Agricola Lombarda s.r.l. e San Vitale di Pellegrini Gerolamo e C. s.a.s., che ha poi rinunciato al controricorso, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 e 2221 c.c., legge fall., art. 1, lamentando che i giudici d'appello si siano fondati sulla qualifica formale della Ferrazzo s.r.l., senza considerarne l'attività effettivamente esercitata. Si duole in particolare che i giudici del merito abbiano considerato persistente la qualifica di imprenditore agricolo anche per il soggetto che l'attività agricola l'abbia dismessa. Sostiene che per l'esenzione dal fallimento non è sufficiente essere imprenditore agricolo ma anche esercitare un'impresa agricola.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2135, 2195 e 2221 c.c., legge fall., art. 1, vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso la natura imprenditoriale dell'attività di prestazione di garanzie al gruppo Medeghini e di affitto dei propri terreni. Sostiene che, mancandone una definizione positiva, deve considerarsi commerciale qualsiasi impresa che non possa essere considerata non commerciale. Sicché qualsiasi impresa, purché non agricola né piccola, è assoggettabile al fallimento. Tra impresa agricola e impresa commerciale *tertium non datur*.

2. Il ricorso è infondato.

La Corte d'appello non ha infatti revocato il fallimento perché la Ferrazzo s.r.l. è un'impresa agricola, ma perché la Ferrazzo s.r.l. ha dismesso qualsiasi attività imprenditoriale.

È vero, secondo i giudici del merito, che la Ferrazzo s.r.l. ha dismesso l'attività agricola, ma è vero anche che non ha intrapreso altra attività imprenditoriale. E solo un imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito.

Il ricorrente deduce con il secondo motivo che tra impresa commerciale e impresa agricola *tertium non datur*. Ma i giudici del merito non hanno affatto individuato un *tertium genus* tra attività agricola e attività commerciale; hanno semplicemente escluso che Ferrazzo s.r.l. esercitasse una qualsiasi attività imprenditoriale.

Non v'è dubbio che «le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale» (Cass. Sez. I 16 dicembre 2013, n. 28015, n. 629320, Cass. Sez. I 6 dicembre 2012, n. 21991, n. 624544).

Tuttavia nel caso in esame la Ferrazzo s.r.l. aveva per oggetto sociale l'esercizio di un'impresa agricola, non di un'impresa commerciale. E quindi la sua assoggettabilità al fallimento non può essere ricollegata al suo oggetto sociale.

Correttamente dunque i giudici del merito hanno affermato che non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerate né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza. La rinuncia della San Vitale di Pellegrini Gerolamo e C. s.a.s. al suo controricorso esclude tuttavia che il ricorrente debba rimborsarla delle spese.

(Omissis)

Sul fallimento di società agricola cessata

Il caso di specie verte sulla questione della fallibilità di una società agricola che ha cessato l'attività di impresa, concedendo al contempo in affitto l'azienda. La Corte, rigettando il ricorso avverso la pronuncia di secondo grado, afferma, conformemente al giudizio di merito, la non fallibilità di una società agricola che, dismessa tale attività, non svolga alcuna attività imprenditoriale, non potendosi ravvisare esercizio dell'impresa né nella prestazione non professionale di garanzie né nell'affitto di azienda.

Nella correttezza della decisione, occorre ricordare gli indici di qualificazione dell'attività agricola e dell'attività commerciale.

A fronte di una definizione generale di imprenditore, contenuta nell'art. 2082 c.c., gli artt. 2135 e 2195 c.c. individuano, rispettivamente, l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale, fondandosi sull'oggetto delle attività svolte.

In particolare, e avendo specifico riguardo all'art. 2135 c.c., la demarcazione tra l'area della agrarietà e l'area della commercialità deve avvenire secondo un triplice parametro di riferimento: da un lato, muovendo dal dato testuale dell'art. 2135 c.c., ovvero dalla astratta riconducibilità della concreta attività nell'ambito di una delle operazioni descritte dalla norma; dall'altro, dalla natura dei beni prodotti con quella attività, cioè dall'essere stati realizzati mediante un processo condizionato dal fattore biologico e tramite l'utilizzo attuale o potenziale del fondo, del bosco, dell'acqua, fattori, questi, indicati dallo stesso art. 2135 c.c.; d'altro lato ancora, assumendo a parametro di qualificazione un ulteriore elemento, non esplicitamente contemplato dalla norma ma da ritenersi intrinseco alla stessa duplicazione delle fattispecie imprenditoriali all'interno della generale formula definitoria dell'art. 2082 c.c.

Il riferimento è alle caratteristiche del mercato, al quale i prodotti in questione sono destinati. È, invero, il mercato del singolo prodotto quello che sottrae o sottopone a certe regole l'impresa che lo produce¹.

Occorre, infatti, in proposito, ricordare che, quando il legislatore del 1942, dopo aver ricondotto le attività agricole e commerciali nell'unitaria categoria dell'impresa, ha poi proceduto, nella formulazione degli artt. 2135 e 2195 c.c., *per differentiam specificam*, tracciando la demarcazione tra agricoltura e industria *ratione materiae* ai fini dell'applicazione di diverse discipline, è stato a ciò spinto dall'opportunità, se non dalla necessità, di far corrispondere le forme giuridiche alla sostanza economica dei fenomeni regolati dal diritto, assumendo quale punto di partenza i concetti economici per costruire su di essi i concetti giuridici².

La realtà economica ha consegnato al codificatore una figura di imprenditore agricolo fortemente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore commerciale, non solo per ciò che attiene ai profili rappresentati dal carattere della terra come bene finito, dalla lunghezza delle operazioni di riconversione delle strutture produttive, dalla polverizzazione dell'offerta, dalla immissione del prodotto sul mercato non in ragione della domanda ma a date fisse corrispondenti ad un ciclo produttivo, dalla deperibilità dei beni agricoli, ma anche per ciò che attiene al rapporto tra domanda e offerta³.

Al riguardo, non priva di rilievo è la circostanza che il prodotto agricolo è diretto per lo più a soddisfare bisogni primari quali sono quelli dell'alimentazione, ovvero bisogni essenziali nei cui confronti la legge dell'utilità decrescente trova pieno spazio operativo. Infatti, se i bisogni soddisfatti dall'agricoltura sono essenziali e, come tali, caratterizzati dalla non inducibilità sul piano quantitativo, non è possibile allontanare notevolmente dalla prima l'ultima dose del bene (c.d. marginale).

Applicata al meccanismo della domanda e dell'offerta, la legge dell'utilità decrescente si traduce, da un

¹ E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 50.

² V. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 377. Cfr. G. OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 591.

³ E. ROOK BASILE, *Aspetti peculiari della disciplina del mercato dei prodotti agricoli*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario*, Firenze, 1982, 115; EAD., *Impresa agricola e concorrenza*, cit., 20 ss. Cfr. G. GALLONI, *Tipologia dell'impresa agricola*, in A. GALASSO (a cura di), *L'impresa agricola tra mercato e programmazione*, Bari, 1978, 140.

lato, nella collocazione dell'elasticità della domanda dei beni agricoli rispetto al prezzo su valori prossimi allo zero, con la conseguenza che l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto ad un livello inferiore a quello che si sarebbe determinato se l'offerta fosse stata adeguata alla domanda; dall'altro, nella anelasticità della domanda rispetto al reddito, posto che al crescere del reddito la domanda di beni agricoli cresce meno della domanda di beni non agricoli.

Così, mentre per ciò che attiene al mercato dei prodotti industriali la moda, la pubblicità, il benessere economico possono indurre ad aumentare il consumo di tali beni, e ciò avverrà tanto più facilmente ove il prezzo diminuisca, per ciò che attiene al mercato dei prodotti agricoli la non inducibilità del bisogno che l'impresa agricola soddisfa determina una rigidità della domanda, tendenzialmente sempre uguale a se stessa e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo e di reddito.

La materia agricola presenta, dunque, sul piano economico, peculiarità rispetto alla materia commerciale. Nel rispetto di tali differenze economiche, il legislatore ha operato un *distinguo* tra art. 2135 e art. 2195 c.c.⁴ Nel momento in cui l'interprete si trova di fronte alla qualificazione di una concreta attività non può, nell'ascrivere l'impresa all'area agricola o all'area commerciale, fare a meno di volgere l'attenzione al mercato ed alle leggi che regolano la domanda e l'offerta di quel determinato prodotto. Occorre, cioè, applicare, nell'ermeneusi del novellato art. 2135 c.c., lo stesso «metodo dell'economia» che il legislatore del codice ha utilizzato a fini normativi per disciplinare le fattispecie dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale.

Ciò posto, giova rilevare che gli indici di qualificazione dell'attività di impresa sono i medesimi sia che si tratti di imprenditore individuale sia che si tratti di società. Se, infatti, è lo svolgimento di un'attività economica l'elemento che sottende alle definizioni di cui agli artt. 2082 e 2247 c.c., la riconduzione dell'attività economica all'art. 2135 c.c. piuttosto che all'art. 2195 c.c. è l'unico elemento di qualificazione dell'imprenditore individuale così come della società.

La natura dell'attività esercitata come criterio assoluto per valutare la commercialità o meno dell'impresa, dunque, di conseguenza, per tracciare la linea di demarcazione tra l'area della fallibilità e l'area dell'insolvenza civile emerge dalla stessa legge fallimentare.

L'art. 1 della legge fallimentare sottopone, invero, espressamente alle procedure concorsuali i soli imprenditori «che esercitano un'attività commerciale». L'originaria formulazione della norma precisava, poi, al secondo comma, che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali». Il riformulato art. 1, ad opera del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, replica tale disposizione, escludendo dall'area della piccola impresa gli imprenditori commerciali, individuali e collettivi, che presentano determinati indici di investimenti effettuati e di ricavi realizzati

La norma, vecchia e nuova, non pone una regola per gli imprenditori individuali, e cioè il fallimento per i soli imprenditori commerciali, e una deroga per le società, che possono fallire indipendentemente dall'attività esercitata. Le società c.d. commerciali sono sottoponibili alle procedure concorsuali nella misura in cui soddisfino le condizioni indicate, quindi rivestano la qualità di imprenditori commerciali: ciò che la norma indica, oggi come ieri, è che le società non possono, o ben difficilmente possono, essere considerate piccoli imprenditori, stante la complessità organizzativa che la società implica, ma non anche che la qualificazione della società debba o possa dipendere da altro fattore che non sia quello dell'attività assunta ad oggetto sociale.

In questa prospettiva si colloca la disciplina delle società agricole, la quale, fondata sull'obiettivo di modernizzare le strutture produttive agricole, di sviluppare la competitività delle imprese, di potenziare la capacità dell'impresa di soddisfare la domanda dei mercati, assicurando la qualità dei prodotti, nonché di migliorare la capacità concorrenziale, rinviene la propria caratterizzazione nell'aver la società ad oggetto esclusivamente lo svolgimento delle attività *ex* art. 2135 c.c.

In particolare, l'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che le società, aventi quale oggetto sociale

⁴ A. GERMANÒ, *Sul perché dello speciale «statuto» dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in *Impresa agricola e impresa commerciale. Le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992 e in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, 331.

l'esercizio esclusivo delle attività agricole, devono contenere nella ragione sociale o nella denominazione sociale, l'indicazione di «società agricola». La previsione, formulata con l'intento di rendere destinatarie le società in agricoltura delle agevolazioni tributarie e creditizie stabilite a favore degli imprenditori agricoli individuali professionalmente caratterizzati, appare significativa.

Invero, il legislatore esprime chiaramente che elemento di qualificazione della natura della società è solo ed esclusivamente l'oggetto sociale, risultando indifferente che i soci optino per la società semplice piuttosto che per un'altra società di persone o per una delle società di capitali. Il riferimento normativo al fatto che la dizione «società agricola» deve comparire nella «ragione sociale» o nella «denominazione sociale» sottolinea l'irrelevanza, ai fini della qualificazione della società, dell'essere la società ad oggetto agricolo una società di persone o una società di capitali.

È, dunque, l'oggetto, cioè l'attività esercitata, l'elemento di qualificazione della società, agricola o commerciale soltanto alla luce dell'oggetto sociale, riconducibile all'art. 2135 piuttosto che all'art. 2195 c.c.

Tuttavia, nel caso delle società, la questione della qualificazione in termini di agrarietà o di commercialità rimanda alla questione se tale qualificazione debba avvenire sulla base dell'oggetto dichiarato o non, piuttosto, sulla base dell'effettività dell'attività svolta.

Frequente è in dottrina e giurisprudenza l'affermazione che l'indicazione statutaria di un oggetto commerciale comporti di per sé l'assoggettabilità alle procedure concorsuali in caso di insolvenza, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività di impresa⁵

Secondo questa impostazione, la società costituita in forma commerciale ed avente ad oggetto un'attività commerciale sarebbe, cioè, *ab origine* imprenditore (collettivo) commerciale, come tale sempre assoggettabile al fallimento in caso di insolvenza, anche in difetto di effettivo esercizio dell'impresa commerciale. Ciò significa che tale società sarebbe fallibile non solo in caso di svolgimento di attività agricole, ma anche in caso di mancato esercizio di alcuna impresa.

In questa prospettiva, le procedure concorsuali non potrebbero essere evitate nell'ipotesi di mancato esercizio di attività o di concreto, ma non dichiarato, esercizio di un'attività agricola, stante l'irrelevanza di qualsiasi indagine in ordine all'*an* dell'attività e alle caratteristiche dell'attività concretamente svolta.

Parallelamente, le società che hanno ad oggetto statutario l'esercizio di un'attività agricola acquisterebbero sempre la qualifica di imprenditore agricolo fin dal momento della loro costituzione, risultando sempre esonerate dalle procedure concorsuali⁶; e ciò sia che la società dichiarata agricola non eserciti alcuna impresa sia che eserciti di fatto, contrariamente a quanto assunto nell'oggetto sociale, un'attività commerciale.

Questa posizione è legata alla nota tesi⁷ per la quale il requisito dell'effettività dell'esercizio dell'impresa sarebbe necessario solo per le persone fisiche e non anche per le società, che sarebbero considerate istituzionalmente imprenditori, a far data dalla loro costituzione, rilevando, ai fini della qualificazione, esclusivamente l'oggetto sociale dichiarato⁸.

In tale contesto, si colloca il problema di qualificazione di una società agricola che abbia affittato l'azienda, trattandosi, infatti, di accertare, ai fini della sottoposizione alle procedure concorsuali, l'agrarietà o la commercialità della società in dipendenza della verifica della natura dell'attività esercitata che residua a seguito della cessione.

⁵ F. FERRARA - F. BORGIOI, *Il Fallimento*, Milano, 1995, 135 ss.; A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. IX, t. 2, Torino, 1993, 230; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, vol. X, t. 1, Torino, 1985, 122. In giurisprudenza, Cass. 22 giugno 1972, n. 2067, in *Foro it.*, 1973, I, 504; Cass. 9 dicembre 1976, n. 4577, in *Giust. civ.*, 1977, I, 647; Cass. 4 novembre 1994, n. 9084, in *Società*, 1995, 166; Trib. Foggia 21 febbraio 1994, in *Dir. fall.*, 1994, II, 639; Cass. 26 giugno 2001, n. 8694, in *Fall.*, 2002, 602; Cass. 28 aprile 2005, n. 8849, *in*, 2005, 1373.

⁶ F. FARINA, *Società commerciali e presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento*, in *Riv. soc.*, 1969, 592 ss.

⁷ G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, vol. X, t. 3, Torino, 1985, 31 ss.

⁸ Cfr. Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991, in *Foro it.*, 2014, I, 113; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28015, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

Se si accoglie la posizione tradizionale «formale», l'intervenuto affitto di azienda dovrebbe essere considerato una variabile indipendente dalla qualificazione della società, che resterebbe agricola, dunque non fallibile, per il solo fatto di avere assunto, ad oggetto sociale, lo svolgimento delle attività *ex art.* 2135 c.c. Non rilevarebbe in alcun modo la natura dell'attività residua, avendo riguardo sia alla riconducibilità all'area dell'agrarietà piuttosto che della commercialità, sia alla eventuale riconducibilità alla stessa area dell'impresa.

Procedendo in tale direzione, si finirebbe, però, per applicare alla società uno statuto che non le è proprio⁹. Se, infatti, da un lato, correttamente, l'oggetto sociale deve essere preso come unico elemento di riferimento per la qualificazione della società, analogamente a quanto accade per la qualificazione dell'imprenditore individuale, dove è l'attività che colora l'impresa, dall'altro deve indurre, però, a replicare per le società il medesimo percorso interpretativo utilizzato per l'imprenditore individuale, cioè a procedere ad un'analisi sostanziale delle diverse fattispecie, privilegiando l'effettività dell'attività svolta sul dichiarato. Si tratta, invero, di un'operazione interpretativa che coinvolge l'oggetto sociale nella sua essenza ed effettività.

Ne deriva che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 1, legge fall., occorre verificare se le vicende intervenute nella vita della società abbiano rivestito una rilevanza tale da modificare in via sostanziale l'oggetto sociale, incidendo su quella agrarietà dichiarata nella denominazione o nella ragione sociale.

In caso di società ad oggetto agricolo, l'intervenuta cessione di azienda deve imporre, allora, di accertare se l'affitto di azienda influisca sull'oggetto sociale, modificandolo, e trasformando, con esso, anche la qualifica della società, che potrebbe transitare, a seguito del cambiamento di fatto dell'oggetto sociale, dall'area dell'agrarietà all'area della commercialità.

Al riguardo, la verifica della concreta sussistenza degli indici di qualificazione dell'impresa può condurre a risultati diversi.

In seguito alla cessione dell'azienda agricola, la società potrebbe continuare a svolgere altre attività agricole. In questo caso, la cessione del ramo di azienda non inciderebbe né sull'oggetto sociale, che resterebbe invariato, né, di conseguenza, sulla sussistenza dell'agrarietà. In tale ipotesi, le vicende intervenute nella vita della società non determinerebbero alcuna sottoposizione alle procedure concorsuali in caso di insolvenza.

Alla cessione di azienda potrebbe, tuttavia, far seguito l'esercizio, da parte della società, di attività che, pur dichiarate agricole, non rientrano negli indici di qualificazione dell'agrarietà. In tal caso, l'accertamento della persistenza dell'agrarietà deve essere condotto avendo riguardo non solo al dato formale della astratta riconducibilità dell'attività residua all'art. 2135 c.c., ma anche e soprattutto al sopra richiamato profilo economico che sottende alla distinzione tra agrarietà e commercialità. Così, l'analisi dell'effettività dell'attività svolta, avendo riguardo anche al mercato al quale i prodotti sono diretti, dovrebbe condurre a dichiarare la perdita dell'agrarietà e la transizione all'area della commercialità, con possibile sottoposizione della società alle procedure concorsuali.

L'indagine sull'effettività dell'oggetto sociale potrebbe, infine, condurre ad accertare che, in seguito alla cessione dell'azienda, la società, come nel caso di specie, non svolga alcuna attività economica, sostituendo alla gestione produttiva una comunione di godimento dei beni residuati. In tal caso, si configura una mutazione dell'oggetto sociale, tale, però, da determinare la transizione dell'organizzazione collettiva dall'area dell'art. 2247 c.c. a quella dell'art. 2248 c.c., con spostamento della società dall'area dell'impresa a quella della non-impresa.

In ipotesi di insolvenza, la società non fallisce, come evidenziato dalla Corte in commento, non in forza dell'agrarietà dichiarata nell'oggetto sociale, ma in quanto soggetto non imprenditore. La cessione dell'azienda determina, sul piano dell'effettività dell'attività svolta, la dissoluzione dei caratteri

⁹ A. SCHERMI, *Momento dell'attribuzione dello «status» di imprenditore commerciale ed assoggettabilità al fallimento*, in *Giust. civ.*, 1965, I, 1962; A. JORIO, *Osservazioni in tema di società. Inizio dell'impresa commerciale e fallimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 68 ss.

dell'agrarietà, prima, e dell'imprenditorialità, poi, per lasciare spazio alla comunione di godimento. Né sarebbe possibile invocare la sussistenza di una società senza impresa. Le cc.dd. società di comodo, se pur formalmente rispettose dell'art. 2247 c.c., nascondono un atto costitutivo non di una società ma di una comunione volontaria, che l'art. 2248 c.c. assoggetta esplicitamente alle norme del terzo libro del codice civile e non anche del libro quinto.

Sonia Carmignani